N. 01603/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00384/2013 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 384 del 2013, proposto da:
Salvatore Santoro, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Montini, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via dei Rondinelli, n. 2;

contro

Comune di Pescia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Righi, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Lamarmora n. 14;

nei confronti di

Antonella Bugliani, rappresentata e difesa dall'avv. Duccio Traina, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Lamarmora n. 14;
Claudio Sassetti;

per l'annullamento

- della determinazione dirigenziale n. 1280 del 31.12.2012, a firma del

Dirigente della A.O. Risorse Umane e Informatica" del Comune di Pescia, avente ad oggetto l'approvazione dei verbali e della graduatoria finale del concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente a tempo indeterminato da assegnare al servizio finanziario del Comune di Pescia;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ed in particolare:

- di tutti i verbali (dal n. 1 al n. 6) della commissione esaminatrice;

- del bando e la relativa determinazione di indizione del concorso di cui è causa n. 824 del 12.10.2012 a firma del Dirigente della A.O. Risorse Umane e Informatica;

- del regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

nonchè per la declaratoria,

della nullità e/o della inefficacia e/o la caducazione e/o l'annullamento del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di incogniti estremi stipulato fra la signora Antonella Bugliani ed il Comune di Pescia.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pescia e di Antonella Bugliani;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2013 il dott.

Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il Comune di Pescia, con determinazione n. 824 del 12.10.2012, ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per un posto a tempo indeterminato di dirigente del servizio finanziario.

Il bando di concorso prescriveva tra l'altro, in particolare, che ogni candidato indicasse nella domanda "i servizi prestati presso amministrazioni pubbliche e private…con specifica del periodo, della qualifica o categoria ed il profilo professionale" (art. 3) e che sarebbero stati valutati come titoli di servizio "i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni ed in strutture private con l'attribuzione di un punto per ogni anno di servizio prestato in pari qualifica e 0,50 per quello prestato in quella inferiore a quella del posto messo a concorso", mentre sarebbero stati valutati come titoli vari i diplomi professionali, le pubblicazioni, gli incarichi professionali conferiti da amministrazioni pubbliche, le abilitazioni professionali attinenti alle funzioni di dirigente, i corsi di perfezionamento in materie e servizi attinenti alle funzioni del posto messo a concorso, se non costituenti requisito di ammissione (art. 7). La valutazione dei titoli trovava altresì la propria disciplina negli artt. 51 e seguenti del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (documento n. 9 prodotto contestualmente al ricorso).

Ad esito delle procedure concorsuali il Comune, con determinazione del 31.12.2012, ha approvato i verbali della Commissione esaminatrice e la graduatoria, proclamando vincitrice la dottoressa Antonella Bugliani (con punti 56,25), mentre il ricorrente è stato collocato al terzo posto, con 55,50 punti, dopo il dottor Claudio Sassetti (il quale ha ottenuto 56 punti).

In particolare, il ricorrente ha ottenuto 8 punti per i titoli di servizio (su un massimo ottenibile di 9 punti) e 3 punti per i titoli vari (ovvero il massimo dei punti previsti per detto criterio), mentre alla vincitrice sono stati attribuiti 5,5 punti per i titoli di servizio e 2,75 punti per i titoli vari.

Avverso la suddetta determinazione e gli atti connessi il ricorrente è insorto deducendo:

1) violazione dell'art. 7 del bando di concorso; violazione dei criteri della procedura concorsuale per omessa valutazione dell'anzianità di servizio nella categoria D dell'ordinamento professionale dei dipendenti degli enti locali; violazione dell'art. 52, comma 2, del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria.

La Commissione non ha valutato, tra i titoli di servizio, il servizio svolto quale "docente di istituto tecnico commerciale don Bosco Ranchibile di Palermo dal 1° dicembre 1993 all'11 ottobre 1998", meritevole invece di 0,5 punti per anno (un punto aggiuntivo in tutto, giacchè il punteggio massimo ottenibile è 9) in considerazione del fatto che il bando prevede la valutazione dei servizi svolti presso

strutture private e che la qualifica degli insegnanti di scuola media superiore è riconducibile alla categoria D del personale degli enti locali (come da declaratoria sub allegato A al CCNL del 31.3.1999), nella quale sono confluite le vecchie settima e ottava qualifica funzionale.

2) Violazione degli artt. 5 e 6 del bando di concorso; violazione dei criteri della procedura concorsuale di cui al verbale n. 1 del 10.12.2012; eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifesta, travisamento dei fatti e difetto istruttorio.

La seconda prova scritta della vincitrice, riguardante la redazione di "una proposta di delibera avente ad oggetto l'aggiornamento della ricognizione ai sensi dell'art. 3, commi 27-29, della legge n. 244/2007" (che ha riportato 23 punti, corrispondenti ad un giudizio "buono") avrebbe dovuto essere giudicata insufficiente o, al più, meramente sufficiente, non avendo tra l'altro la stessa precisato nell'elaborazione del tema che si trattava di aggiornamento di un piano precedente, mentre invece il ricorrente ha ottenuto nella stessa prova solo 20 punti, nonostante la corretta indicazione dei riferimenti normativi e l'aderenza dell'elaborato alla traccia.

3) Violazione dell'art. 6 del bando; violazione della regola dell'anonimato nella procedura concorsuale; violazione dei criteri della procedura concorsuale di cui al verbale n. 1 del 10.12.2012; eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifeste, travisamento dei fatti e difetto istruttorio.

Il secondo elaborato della vincitrice è contraddistinto, nella "bella

copia", da tre numeri preceduti da asterischi, mentre la "brutta copia" presenta un segno trasversale che sbarra la prima facciata del foglio, il che costituisce un inammissibile segno di riconoscimento.

4) Violazione dell'art. 7 del bando; violazione degli artt. 52, 53, 54 e 55 del regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; violazione dei criteri della procedura concorsuale di cui al verbale n. 1 del 10.12.2012; eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifesta; travisamento dei fatti e difetto istruttorio.

Non sono chiare le ragioni che hanno portato ad attribuire alla vincitrice 2,75 punti per i titoli vari, visto che: a) i corsi di formazione professionale post laurea (assistente di direzione per la qualità totale ed esperto di procedure di progettazione per l'accesso ai contributi comunitari, nazionali e locali della gestione dei relativi progetti) non avrebbero potuto essere valutati, in quanto non pertinenti al posto a concorso; b) i corsi di aggiornamento, seminari e convegni non costituiscono (anche a causa della durata di soli 1-2 giorni) corsi attinenti alle funzioni del posto a concorso; c) le cinque docenze (svolte nel corso organizzato dal centro studi Logos s.r.l. Scuola Pubblica Amministrazione di Lucca) non sono valutabili, non essendo previste quale titolo nel bando, non essendo attinenti al posto a concorso, non essendo state organizzate e conferite da un ente pubblico e costituendo al più una ripetizione della stessa docenza di cui peraltro sono ignoti l'oggetto e la durata; d) l'unico titolo valutabile è il master universitario di secondo livello in bilancio e amministrazione aziendale conseguito presso l'Università di Pisa in

data 24.5.2005. Il ricorrente ritiene perciò che il punteggio per titoli vari della controinteressata vada ridotto a 0,25 punti.

5) In via subordinata: violazione dell'art. 7 del bando, degli artt. 52, 53, 54 e 55 del regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, dell'art. 3 della legge n. 241/1990, degli artt. 3 e 97 della Costituzione e dell'art. 8 del d.p.r. n. 487/1994; violazione dei criteri della procedura concorsuale di cui al verbale n. 1 del 10.12.2012; eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, carenza di motivazione, illogicità e contraddittorietà manifeste, travisamento dei fatti e difetto istruttorio.

Non è dato comprendere quali siano i titoli dei vari candidati esaminati dalla Commissione e a quali criteri di giudizio la stessa si sia attenuta; è infatti impossibile capire in che modo siano stati assegnati alla controinteressata 2,75 punti, mancando la specificazione dei titoli valutati; sono stati violati l'art. 51, comma 1, del regolamento (il quale impone di individuare i criteri di valutazione dei titoli non indicati nel bando) e l'art. 52 comma 2, che impone di valutare tutti i titoli e di motivare l'eventuale non valutazione.

6) In via subordinata: violazione dell'art. 6 del bando violazione, degli artt. 56, 57, 58 e 59 del regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, dell'art. 3 della legge n. 241/1990, degli artt. 3 e 97 della Costituzione; violazione dei criteri della procedura concorsuale di cui al verbale n. 1 del 10.12.2012; eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, carenza di motivazione, illogicità e contraddittorietà manifeste, travisamento dei fatti e difetto istruttorio.

Non sono stati specificati i punteggi assegnati dai singoli commissari, la valutazione è stata differita alla lettura dell'ultimo tema, a fronte dell'art. 59, commi 5 e 6, del regolamento, che prescrive che il giudizio su ciascun elaborato debba essere espresso al momento della sua lettura.

Il deducente ha anche chiesto la declaratoria di nullità o inefficacia del contratto di lavoro stipulato, in data 3.1.2013, tra il Comune di Pescia e la vincitrice del concorso.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Pescia e la controinteressata Antonella Bugliani, i quali hanno tra l'altro così replicato alle predette censure:

1) La pregressa docenza svolta dal ricorrente non è stata considerata come titolo di servizio, essendo stata indicata in modo generico nella domanda di concorso, a fronte dell'art. 3 del bando, che impone a ciascun candidato di specificare qualifica, categoria e profilo professionale dei servizi prestati; l'art. 53 del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e sulle norme di accesso prescrive l'attribuzione dei punti in relazione alla natura del servizio, oltre che della durata, con la conseguenza che sono valutabili solo i titoli di servizio inerenti al posto messo a concorso; anche qualora la predetta docenza costituisse titolo di servizio, l'impossibilità di identificarne le mansioni avrebbe giustificato un punteggio corrispondente pari a 0,50, in applicazione dell'art. 53 del regolamento che prevede il punteggio minimo laddove non sia dato desumere mansioni o natura del servizio, ma tale punteggio aggiuntivo non consentirebbe il

superamento in graduatoria della prima classificata, con conseguente carenza di interesse a dedurre la prima doglianza (al riguardo il ricorrente obietta che la docenza individua di per sé le mansioni, che il requisito dell'attinenza delle pregresse mansioni rispetto al posto a concorso non è prevista nel bando, che l'art. 53 del regolamento abbina tale requisito al carattere di ruolo o meno dell'attività svolta e che l'art. 7 del bando prevede come punteggio minimo 0,50 punti per ciascun anno, cosicchè il punteggio aggiuntivo spettante per i titoli di servizio sarebbe 1 –arrivando così al massimo di 9 punti per tale parametro-, e giammai 0,50).

2) La motivazione della dismissione, espressa dalla controinteressata nella seconda prova scritta, è stata correttamente costruita e si è basata sul fatto che la partecipazione in argomento era inclusa nella precedente ricognizione; la seconda censura è inammissibile per difetto di interesse, in quanto dall'accoglimento della stessa deriverebbe la collocazione al primo posto dell'attuale secondo classificato, e non del ricorrente.

3) La presenza di asterischi è fisiologica nell'ambito della prova scritta, e perciò non assume carattere anomalo e non appare idonea a costituire segno di riconoscimento.

4) Come risulta dall'art. 55 del regolamento, la categoria dei titoli vari è residuale; i corsi di formazione post laurea frequentati dalla controinteressata (di assistente di direzione per la qualità totale e esperto per l'accesso ai contributi pubblici) è pertinente al posto messo a concorso; i corsi di aggiornamento, i seminari e i convegni,

valutati anche nei confronti del ricorrente, sono tesi al perfezionamento della preparazione; le cinque docenze della prima classificata, avendo ad oggetto la formazione indirizzata ai dipendenti della Regione Toscana nei settori del sociale, ambiente, formazione, politiche giovanili, ecc., attengono al posto messo a concorso, riguardano materie diverse e quindi non sono ripetizione della stessa docenza, e rientrano nella categoria degli incarichi professionali ascritta ai titoli vari dall'art. 7 del bando; per tutti i candidati la Commissione ha considerato le docenze non come titoli di servizio ma come titoli vari.

All'udienza del 23 ottobre 2013 la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

Con la prima censura il ricorrente lamenta la mancata valutazione, quale titolo di servizio, della docenza prestata presso l'Istituto tecnico commerciale Don Bosco dal 1.12.1993 all'11.10.1998, corrispondente alla categoria D del personale degli enti locali, e rivendica perciò un punto aggiuntivo riferito ai titoli di servizio, con conseguente collocazione al primo posto nella graduatoria concorsuale.

Il rilievo è fondato.

L'art. 7 del bando di concorso esplicita una definizione ampia dei titoli di servizio rilevanti: tale norma fa riferimento ai servizi prestati presso pubbliche amministrazioni ed ai servizi prestati presso strutture privare, sia in qualifica corrispondente a quella del posto messo a concorso (nel qual caso è prevista l'attribuzione di un punto

per ogni anno), sia in qualifica inferiore (nel qual caso è prevista l'attribuzione di 0,50 punti per ciascun anno, in linea con l'art. 53, comma 1, del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e sull'accesso agli impieghi, che valorizza non solo la natura, ma anche la durata delle pregresse attività lavorative). Tale definizione è stata recepita, senza ulteriori precisazioni, dalla Commissione di concorso nella seduta del 10.12.2012, in sede di predeterminazione dei criteri di giudizio (si veda il verbale n. 1, costituente il documento n. 2 depositato in giudizio dal Comune).

Parimenti ampio è il significato di "titoli di servizio" espresso dall'art. 53 del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e sull'accesso agli impieghi, laddove ascrive alla categoria dei titoli valutabili il "servizio prestato con mansioni inferiori a quelle del posto messo a concorso".

Orbene, il ricorrente ha dichiarato, nella domanda di concorso, la pregressa docenza presso l'Istituto tecnico commerciale Don Bosco di Palermo, inserendola nell'elenco dei suddetti titoli.

Trattasi infatti di attività lavorativa la cui natura (docenza presso Istituto tecnico) è stata precisata dall'interessato, e che rientra comunque in qualifica inferiore alla figura professionale di dirigente messa a concorso, e quindi meritevole, in forza dell'art. 7 del bando, di 0,50 punti per ciascun anno di servizio.

Non è al riguardo condivisibile la tesi della difesa del Comune, secondo cui l'interessato avrebbe omesso la specificazione, necessaria ai sensi dell'art. 3 del bando, di qualifica, categoria e profilo

professionale del servizio prestato.

Invero il termine "docente di Istituto tecnico", utilizzato dal ricorrente in sede di presentazione, nella domanda di concorso, dei titoli di servizio posseduti, allude ad una determinata mansione, qualifica e profilo professionale; in particolare, l'art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 35/1993 indica l'inquadramento dei docenti in qualifica inferiore a quella del posto messo a concorso, legittimando l'attribuzione del punteggio minimo (0,50 per anno) previsto dall'art. 7 del bando.

Del resto quest'ultimo non contempla una ripartizione del punteggio per tipologia di mansioni, ma si limita a distinguere tra servizio pregresso prestato in qualifica pari a quella messa a concorso e qualifica inferiore, e poiché la docenza in questione è ascritta a qualifica inferiore, appare doverosa l'attribuzione di 0,50 punti per ogni anno della docenza stessa (ovvero 2,50 punti). Inoltre, sia l'art. 53, comma 1, lett. b, del regolamento comunale sull'accesso agli impieghi, sia l'art. 7 del bando danno rilievo al servizio prestato in una qualifica inferiore senza prevedere particolari limitazioni, e perciò non circoscrivono la valutazione alla qualifica o al profilo professionale immediatamente inferiore al posto a concorso; in particolare, la norma del regolamento valorizza chiaramente anche mansioni pregresse non assimilabili a quella oggetto del concorso in questione (la citata lettera b dell'art. 53 fa infatti riferimento, oltre che genericamente alle mansioni inferiori, al servizio svolto presso amministrazioni diverse dal comparto di contrattazione o al servizio

militare presso le Forze Armate), mentre il bando, coerentemente con il regolamento, richiama il "servizio prestato in qualifica inferiore" senza nulla specificare.

La difesa della controinteressata sostiene che la necessità dell'attinenza delle pregresse mansioni alla figura del dirigente del servizio finanziario, ai fini della valutazione dei titoli di servizio, sarebbe desumibile dal riferimento, esplicitato nell'art. 53, comma 1, del regolamento, alla ripartizione dei punti in base alla natura del servizio.

Tale tesi non è condivisibile, in quanto la norma regolamentare, nel prevedere la differenziazione dei punteggi, si limita a distinguere la natura delle pregresse esperienze lavorative tra "servizio di ruolo e non di ruolo presso enti locali con funzioni identiche, analoghe o superiori a quelle del posto messo a concorso" (meritevole, secondo il bando, di un punto per ciascun anno) e "servizio prestato con mansioni inferiori a quelle del posto messo a concorso" (meritevole, secondo il bando, di 0,50 punti per ogni anno).

Orbene, visto che per la valutazione dei titoli di servizio il bando prescrive al massimo 9 punti e considerato che il ricorrente ha ottenuto per essi 8 punti, il Collegio rileva che per effetto dell'accoglimento della censura in esame spetterebbe alla parte istante un punto in più, e quindi il punteggio totale di 56,50, che le consentirebbe il collocamento al primo posto in graduatoria.

Tuttavia occorre considerare che, stando a quanto afferma la difesa del Comune, il titolo in questione è stato valutato dalla Commissione

di concorso quale titolo vario; non è però chiaro se la docenza *de qua* è stata motivo di assegnazione di 0,25 punti, in applicazione dell'art. 3 del bando, oppure se il ricorrente abbia ottenuto il massimo dei 3 punti assegnabili già in relazione agli altri titoli vari posseduti, con la conseguenza che la qualificazione della predetta docenza come titolo vario non avrebbe inciso sul punteggio: la Commissione di concorso, quanto ai titoli vari, ha attribuito al ricorrente il punteggio massimo di 3 senza specificare i punti assegnati ai singoli elementi del curriculum che, sommati assieme, abbiano dato quel risultato, cosicchè non è dato comprendere quale delle due ipotesi si sia realizzata nel caso in esame.

Ciò premesso, qualora si sia verificata la prima ipotesi l'apprezzamento della docenza come titolo di servizio anziché come titolo vario porterebbe all'interessato 0,25 punti in meno in relazione al parametro di valutazione dei titoli vari, cosicchè per effetto dell'accoglimento della doglianza in esame egli dovrebbe ottenere complessivamente 0,75 punti aggiuntivi (1 punto in più per i titoli di servizio e 0,25 in meno per i titoli vari) e si classificherebbe non primo assoluto ma primo a pari merito con la controinteressata; tuttavia anche in tale evenienza l'istante sarebbe vincitore del concorso, avendo egli quali titoli di preferenza a parità di merito i figli a carico (art. 5, comma 4, del d.p.r. n. 487/1994) e l'età più giovane di quella della controinteressata (art. 3, comma 7, della legge n. 127/1997), mentre quest'ultima non ha dichiarato titoli di preferenza.

In conclusione, la fondatezza della prima censura determina

l'accoglimento della domanda di annullamento dell'impugnata graduatoria, mentre restano assorbite le censure non esaminate (alcune delle quali proposte in via subordinata). Per l'effetto, deve essere annullata *in parte qua* l'impugnata determina di approvazione della graduatoria.

In relazione alla domanda di accertamento della nullità o inefficacia del contratto di lavoro stipulato dalla controinteressata, il Collegio osserva quanto segue.

Il momento che segna la fine della fase provvedimentale è costituito dall'approvazione della graduatoria del concorso, dopo la quale si apre la fase esecutiva, di natura privatistica.

In virtù dell'art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001 sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie sulle procedure concorsuali, mentre l'inefficacia o l'invalidità del contratto di lavoro stipulato rientra nella cognizione del giudice ordinario ai sensi dell'art. 63 comma 1, che sancisce la devoluzione al medesimo delle controversie concernenti i rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2, ancorchè rilevino atti amministrativi presupposti.

In mancanza di una disposizione normativa che concentri nel giudice amministrativo la tutela, come avviene ad esempio nel caso degli appalti pubblici per effetto dell'art. 122 c.p.a., rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie riguardanti gli atti successivi all'approvazione della graduatoria di concorso, comprese quelle incentrate su profili di invalidità derivata dalla presupposta fase

provvedimentale.

Il legislatore non ha infatti sancito, quale effetto del nesso di presupposizione tra contratto di lavoro e graduatoria, nessuna "*vis attractiva*" verso la giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Campania, Napoli, V, 26.3.2007, n. 2822).

Pertanto, la giurisdizione del TAR si radica soltanto in relazione ad impugnative di atti che siano espressione di attività autoritativa, inseriti all'interno della fase che precede l'assunzione in servizio (*ex multis*: Cons. Stato, V, 2.8.2013, n. 4059; TAR Calabria, Reggio Calabria, I, 8.1.2013, n. 1).

Ne discende che la parte del ricorso riguardante la domanda di accertamento della nullità o inefficacia del contratto di lavoro stipulato tra il Comune e la controinteressata è assoggettata alla giurisdizione del giudice ordinario.

Le spese di giudizio, inclusi gli onorari difensivi, vanno poste a carico del Comune di Pescia nella misura di euro 2.500 (duemilacinquecento) oltre ad accessori di legge; sussistono invece giusti motivi per compensare le spese stesse nei confronti della controinteressata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie quanto alla domanda di annullamento nei sensi di cui in motivazione; dichiara il difetto di giurisdizione in ordine alla richiesta di declaratoria di nullità o inefficacia del contratto, con rinvio della

causa sul punto al giudice ordinario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del codice del processo amministrativo.

Condanna il Comune di Pescia a corrispondere al ricorrente la somma di euro 2.500 (duemilacinquecento) oltre accessori di legge, a titolo di spese di giudizio inclusive di onorari difensivi. Spese compensate nei confronti della controinteressata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Testori, Presidente FF

Gianluca Bellucci, Consigliere, Estensore

Alessandro Cacciari, Consigliere

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/11/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)